



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Prot. del

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidente delle Scuole
Ai Dirigenti
Ai RAD
Ai Direttori dei Centri
Ai Referenti delle presenze

A tutto il Personale tecnico amministrativo

Oggetto: indicazioni operative ad integrazione del D.D. n. 401, Prot. n. 50883, del 26 marzo 2020

In relazione alle previsioni del D.D. n. 401, prot. n. 50883, del 26 marzo 2020, si forniscono le seguenti indicazioni operative per una loro omogenea attuazione in tutte le Aree/Strutture dell'Ateneo, anche ai fini di una corretta regolazione delle presenze del personale.

1. Predisposizione Piani di lavoro settimanali

I Piani di lavoro del personale afferente alla singola area/struttura, per le settimane comprese fra il 6 e il 30 aprile, dovrà essere predisposto sulla base delle direttive del decreto utilizzando lo schema che sarà fornito a tutti i Responsabili dalla scrivente area e che, una volta compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo: direttore.generale@unifi.it nonché all'indirizzo: orariolavoro.pta@unifi.it.

2. Fruizione di un giorno alla settimana di formazione a distanza

Nella pagina del sito d'ateneo dedicata alla formazione, all'interno della sezione Personale tecnico amministrativo, è presente la sezione Corsi in modalità e-learning per la fruizione del Corso Protezione dati e privacy alla luce del GDPR, del Corso di Formazione generale obbligatorio in materia di salute e sicurezza e dei Corsi di formazione del Progetto TRIO.

L'amministrazione sta valutando altre proposte formative, da fruire da remoto, per l'aggiornamento di tutto il personale che sarà reso disponibile alla



suddetta pagina del sito d'ateneo.

Il personale utilizzerà di norma gli strumenti informatici a propria disposizione.

3. Fruizione nel periodo 6-30 aprile delle ore autorizzate a recupero da fruire ordinariamente entro il 31 marzo

In relazione alla fruizione di tali ore fino al 30 aprile, sarà fornito a tutte le Aree/Strutture un quadro di sintesi, ai fini della programmazione dei piani di utilizzo.

4. Fruizione nel periodo 6-30 aprile delle ore di flessibilità in eccedenza da fruire entro il 31 marzo

In relazione alla fruizione di tali ore fino al 30 aprile, comprese quelle eccedenti le 10 ore, sarà fornito a tutte le Aree/Strutture un quadro di sintesi, ai fini della definizione dei piani di utilizzo.

Si precisa che anche per il personale di cat. EP sarà possibile fruire dell'orario in eccedenza che ordinariamente sarebbe stato azzerato alla data del 31 di marzo.

5. Fruizione nel periodo 6-30 aprile delle ore delle ore di flessibilità individuali già congelate al 31 dicembre 2015

I dipendenti che abbiano firmato l'accordo transattivo e che ne facciano richiesta, potranno utilizzare tali ore, di concerto con il Responsabile in coordinamento con la Direzione Generale.

6. Fruizione nel periodo 6-30 aprile dei giorni di ferie residue degli anni precedenti

In relazione alla fruizione di ferie residue nei termini definiti dal suddetto D.D., sarà fornito a tutte le Aree/Strutture un quadro di sintesi, ai fini della definizione dei piani di utilizzo.

7. Congedo ex art. 25 DL n. 18/2020 (giorni 15 per assistenza ai figli minori di 12 anni)

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto in oggetto, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti dell'ateneo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4.3.2020, hanno diritto, a decorrere



dal 5 marzo 2020, a fruire di uno specifico congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a quindici giorni.

Il limite di età predetto, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata nei termini di legge di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per tale periodo di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.151/2001.

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario (non retribuiti o retribuiti al 30%) fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel presente congedo con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del suddetto congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, il congedo e l'indennità in questione non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (ad esempio congedo parentale retribuito al 100%).

Ai fini della fruizione, i dipendenti dovranno presentare al proprio Responsabile una richiesta secondo il modello allegato, indicando i periodi di fruizione dello stesso e i giorni per i quali tale congedo sostituisce l'eventuale congedo parentale ordinario già fruito.

Ai fini della registrazione di tale congedo nell'applicativo delle presenze, l'amministrazione fornirà con separata nota ai referenti delle presenze il codice del nuovo giustificativo.

8. Congedo ex artt. 23/25 DL n. 18/2020 (giorni 15 per assistenza ai figli fra 12 e 16 anni)

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, e dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge 18, i genitori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione



figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Ai fini della registrazione di tale congedo nell'applicativo delle presenze, l'amministrazione fornirà con separata nota ai referenti delle presenze il codice del nuovo giustificativo.

9. Permessi retribuiti ex art.33, legge 5 febbraio 1992, n.104.

L'articolo 24 del decreto legge 18 incrementa di dodici giornate complessive, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Le predette giornate, spettanti al personale tecnico amministrativo già autorizzato da questa amministrazione e fruitore di tali benefici, si aggiungono ai giorni di permesso di cui all'articolo sopra citato e possono essere fruite nei mesi di marzo e aprile, prescindendo da uno specifico vincolo di giornate mensili (a titolo esemplificativo, possono essere fruite 8 giornate nel mese di marzo e 4 giornate nel mese di aprile, ovvero le 12 giornate possono essere interamente utilizzate nel mese di aprile).

Il decreto legge aumenta i giorni di permesso, ma non modifica le modalità di richiesta e di utilizzo. Conseguentemente, in presenza di più disabili da assistere è possibile cumulare anche le relative estensioni (a titolo esemplificativo, se un dipendente ha diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari disabili, per effetto del Decreto avrà diritto a 36 giorni complessivi da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

10. Permessi retribuiti a favore dei dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità.

L'estensione del numero e della durata dei permessi di cui al punto precedente, trova applicazione anche a favore dei dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità.

Per quest'ultimi, inoltre, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l'articolo 26 del decreto in oggetto, prevede che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero di



cui all'art.19, comma 1 del decreto legge 2.3.2020, n.9.

Riguardo alle modalità di fruizione, il decreto legge 18 aumenta i giorni di permesso, ma non modifica le modalità di richiesta e di utilizzo.

Il personale tecnico amministrativo, già autorizzato da questa amministrazione e fruitore dei permessi (dipendente disabile, dipendente che assiste un familiare) potrà richiedere all'Amministrazione di beneficiare dell'incremento previsto dall'art. 24 citato. Coloro che fruiscono dei permessi ad ore dovranno chiedere la conversione in giorni per il mese di aprile. La richiesta deve essere indirizzata a *richieste.dipendenti@adm.unifi.it*. L'inserimento dei giorni individuati sarà a cura dei referenti delle presenze.

I predetti congedi e permessi non sono fruibili da parte del personale che si reca al lavoro e che ha richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Per le tipologie di congedo e di permessi di cui alla presente nota, verranno creati specifici giustificativi che verranno comunicati appena disponibili ai referenti delle presenze.

Si rende noto infine che, nella pagina del sito di ateneo dedicata al Telelavoro/Lavoro agile (sezione Personate tecnico amministrativo), è stata inserita l'INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017, che tutti i dipendenti che effettuano attività di lavoro agile sono tenuti a osservare.

Per eventuali chiarimenti, si prega di scrivere all'indirizzo: *richieste.dipendenti@adm.unifi.it*.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
Vincenzo De Marco

Al Dirigente Area Risorse Umane
Università degli Studi di Firenze
Piazza S. Marco, 4
50121 FIRENZE

e p.c.

Al Responsabile/Dirigente/RAD

Il/La sottoscritto/a _____
matr. _____ recapito telefonico mail _____ (campo obbligatorio)

CHIEDE

di usufruire di un congedo, ai sensi dell'art. 25 del D .L. 17/3/2020, n. 18

- il/i giorno/i
- per il/i periodo/i dal _____ al _____

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- che il figlio/a è nato/a a _____ il _____ ;
- che l'altro genitore, _____ nato/a a _____ il _____, dipendente dell'Ente/Azienda _____, Via/Piazza (indirizzo Azienda) _____ Comune _____ Tel. _____, non ha usufruito dello stesso congedo per n. giorni _____;
- che l'altro genitore _____, nato/a a _____ il _____, non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o è disoccupato o non lavoratore;
- che l'altro genitore _____, nato/a a _____ il _____, non ha usufruito di alcun periodo di congedo.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Firenze, lì

Firma _____ (*)